

COMUNE DI SALARA
PROVINCIA DI ROVIGO
Parere dell'organo di revisione su
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

Verbale del 24.11.2020

In data 21/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr relazione del 06/12/2019).

In data 30/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr relazione del 24/04/2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 600.151,52 così composto:

- fondi accantonati per euro 184.318,31;
- fondi vincolati per euro 71.370,23;
- fondi destinati agli investimenti per euro 145.374,91;
- fondi disponibili per euro 199.088,07.

In data 26/06/2020 il Consiglio Comunale ha approvato una prima salvaguardia ed assestamento generale al bilancio, riservandosi un successivo intervento ai sensi art. 175 comma 8 e art. 193 ;

Visto l'articolo **193 del TUEL** che prevede:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Visto altresì l'articolo **175 comma 8** del TUEL che prevede *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Dato Atto che a seguito della situazione emergenziale la scadenza istituzionale del 31 luglio 2020 è stata rinviata al 30 novembre 2020;

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruo sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

- Coerenti in relazione al Dups e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati;

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;


Esprime Parere Favorevole

- sulla proposta di deliberazione n. 38 del 23.11.2020 ad oggetto: " Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi degli art. 175 comma 2 e 8 e art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000";

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 24.11.2020

Il revisore Unico



Dott. Andrea Bolognini